



STUDIO REGIS

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

NOTIZIARIO PER IMPRESE E NON SOLO

EDIZIONE DI
GIUGNO 2023

[LEGGI I NOSTRI APPROFONDIMENTI](#)

INFORMAZIONI UTILI – GIUGNO 2023

| | | | |
|---|--|---|--------------------|
|  | IN EVIDENZA | <ul style="list-style-type: none">• Notizie in sintesi | Pag. 2 |
|  | APPROFONDIMENTI | <ul style="list-style-type: none">• Domanda di adesione alla Rottamazione-quater• Trasparenza delle erogazioni pubbliche | Pag. 4 Pag. 5 |
|  | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ | <ul style="list-style-type: none">• Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili• Diritto annuale Camera di Commercio 2023 | Pag. 6 Pag. 8 |
|  | NON SOLO IMPRESA | <ul style="list-style-type: none">• Versamento acconto Imu 2023• Contribuzione Inps per ferie non godute | Pag. 10 Pag. 12 |
|  | AGEVOLAZIONI | <ul style="list-style-type: none">• Agevolazioni per territori alluvionati• Contributo alle imprese femminili innovative montane | Pag. 13 Pag. 14 |
|  | SCADENZARIO | <ul style="list-style-type: none">• Principali adempimenti mese di giugno 2023 | Pag. 15 |


NOTIZIE IN SINTESI
**RESPONSABILITÀ
DEL DATORE
PER INCIDENTI
SUL LAVORO**

- La Cassazione, con sentenza n. 17617/2023, ha chiarito che la condotta imprudente o negligente del lavoratore, in presenza di criticità del sistema di sicurezza approntato dal datore, non può mai sollevare quest'ultimo dalla responsabilità penale. Ciò in quanto gli obblighi previsti dalla normativa antinfortunistica, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, sono diretti a tutelare il lavoratore anche in ordine a incidenti che possano derivare da sua colpa, dovendo il datore di lavoro prevedere ed evitare prassi di lavoro non corrette e foriere di eventuali pericoli.

**MODIFICHE
AGLI ISA 2022**

- È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.M. Economia 28.04.2023, che contiene l'approvazione delle modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d'imposta 2022.
- Il provvedimento prevede profonde modifiche agli ISA, la cui finalità è sterilizzare i punteggi a causa degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente al perdurare della diffusione del virus Covid-19, alle tensioni geopolitiche, all'aumento del prezzo dell'energia, degli alimentari e delle materie prime e all'andamento dei tassi di interesse. Saranno dunque solamente i punteggi di affidabilità fiscale, determinati sulla base delle modifiche apportate al software di calcolo "Il tuo Isa 2023" a seguito delle suddette novità, che dovranno essere presi in considerazione dai contribuenti, sia per l'accesso al nuovo regime premiale previsto dal provvedimento direttoriale 27.04.2023 sia per la determinazione dei ricavi o compensi da indicare in dichiarazione dei redditi e sui quali determinare le imposte dovute.
- Nel D.M. 28.04.2023 è prevista anche la nuova causa straordinaria di esclusione dalle pagelle ISA valevole solo per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2022, nei confronti dei soggetti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1.01.2021.

**SEMPLIFICAZIONE
ADEMPIMENTI
INFORMATIVI**

- L'art. 26 del Decreto Lavoro introduce il c. 5-bis nell'art. 1 D.Lgs. 152/1997, per effetto del quale tutte le informazioni previste dalla medesima norma potranno essere rese al lavoratore, e il relativo onere ritenersi assolto, con la mera indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale.
- Sarà pertanto sufficiente la consegna della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (modello UniLav) ai dipendenti assunti a tempo indeterminato e a tempo determinato.
- Rispetto al passato, tuttavia, per la generalità dei datori di lavoro la semplificazione è ancorata al rispetto di una nuova condizione: il datore di lavoro dovrà consegnare o mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

**OMESSA
INDICAZIONE
DEL CREDITO R&S**

- La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna, con sentenza n. 518/12/2023, ha stabilito che la mancata indicazione del credito d'imposta per attività ricerca e sviluppo nella dichiarazione dei redditi non determina la decadenza del credito stesso, non essendo tale fattispecie prevista dalla legge tra quelle che comportano la decadenza dal beneficio.

**INTERESSI PASSIVI
PER MUTUI
IN DICHIARAZIONE
DEI REDDITI**

- Nelle dichiarazioni dei redditi 2023, nel rigo previsto per la detrazione degli interessi passivi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale, è richiesta un'ulteriore indicazione specifica ai contribuenti che devono riportare l'ammontare corrisposto nell'anno nella nuova colonna 1, se si tratta di mutui sottoscritti entro il 31.12.2021.
- In colonna 2, invece, sono indicati gli importi degli interessi passivi pagati nel 2022 e dovuti per contratti di mutuo stipulati a partire dal 1.01.2022 e quello degli interessi relativi ai mutui per cui dal 1.01.2022 è intervenuto un accollo/subentro/rinegoziazione. In questi ultimi casi, per data di stipula del mutuo è da intendersi la data di stipula del contratto di accollo/subentro/rinegoziazione del mutuo.

**REGOLARIZZAZIONE
DELLA CONGRUITÀ
DELLA
MANODOPERA
NEI CANTIERI**

- La Commissione nazionale paritetica per le casse edili (Cnce) il 2.05.2023 ha diffuso le FAQ sugli obblighi di certificazione introdotti dal D.L. 76/2020, secondo i quali ogni cantiere che supera il valore di € 70.000 deve dotarsi anche del Durc di congruità della manodopera, richiedendone il rilascio da parte della Cnce tramite un apposito portale denominato Edilconnect.
- Il sistema di alert automatico della Cnce invia una Pec all'impresa i cui cantieri presentino incoerenze nella manodopera, contenenti la pratica di attestazione di congruità e una proposta di piano di regolarizzazione, con l'invito a procedere entro i 15 giorni successivi.



NOTIZIE IN SINTESI (SEGUE)

CREDITO D'IMPOSTA NON SPETTANTE OPPURE INESISTENTE

- L'Associazione dottori commercialisti ed esperti contabili (Aidc), con la norma di comportamento n. 219, ha chiarito che, per la puntuale applicazione della disciplina sanzionatoria è di fondamentale importanza stabilire quando il credito d'imposta deve essere definito non spettante oppure inesistente.
- Il credito d'imposta, infatti, deve ritenersi non spettante quanto è stato determinato in modo errato, mentre deve definirsi inesistente quando la relativa determinazione è stata fatta in assenza di documentazione o tenendo conto di documentazione falsa o non veritiera.
- L'associazione evidenzia che la definizione concettuale è determinante, poiché l'art. 161, c. 161 D.L. 185/2008 dispone che l'atto di recupero emesso a seguito di controllo degli importi a credito indicati nella delega F24 per l'incasso di crediti inesistenti compensati in modo orizzontale deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31.12 dell'8° anno successivo a quello di utilizzo.

POLIZZA VITA AGLI "EREDI"

- La Cassazione, con ordinanza 27.04.2023, n. 11101, ha stabilito che la designazione generica degli "eredi" come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita comporta l'acquisto di un "diritto proprio" ai vantaggi dell'assicurazione da parte di chi, al momento della morte del contraente, rivesta tale qualità.
- La designazione generica degli "eredi" come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita non comporta la ripartizione dell'indennizzo secondo le proporzioni della successione, spettando a ciascuno una quota uguale: se uno dei beneficiari premuore al contraente, la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest'ultimo.

ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE

- La Cassazione, nell'ordinanza n. 11278/2023, ha affermato che, in caso di cancellazione dal Registro delle Imprese avvenuta durante una pendenza di giudizio in cui la società è parte in causa, si realizza l'estinzione della società e la perdita della capacità processuale. Di conseguenza, la legittimazione processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente in capo ai soci, purché essi ne diano prova.

INDICATORI PER SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

- L'Unità di informazione finanziaria (Uif), con provvedimento pubblicato sul proprio sito il 12.05.2023, ha redatto 34 indicatori utilizzabili da tutti i destinatari obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio e in particolare per le segnalazioni di operazioni sospette (Sos), sistematizzando e aggiornando tutti gli indicatori fino ad ora emessi. Trattasi dei soggetti di cui all'art 3 D.Lgs. 231/2007 e, quindi, degli intermediari bancari e finanziari, degli altri operatori finanziari, dei professionisti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, notai, consulenti del lavoro, degli operatori non finanziari, dei prestatori di servizi di gioco e dei soggetti operanti nella gestione di strumenti finanziari nonché degli operatori compro oro.
- I nuovi indicatori del provvedimento dovranno essere utilizzati dal 1.01.2024.



DOMANDA DI ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE-QUATER

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha messo a disposizione il software applicativo per presentare la domanda adesione alla rottamazione dei ruoli di cui all'art. 1 cc. 231 e ss. L. 197/2022. Si ricorda che, per effetto dell'art. 1, c. 235, **la domanda di adesione deve essere trasmessa con modalità esclusivamente telematiche entro il 30.06.2023**. Accedendo all'interno del sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (<https://www.agenziaentrateiscossione.gov.it/it/>) sono disponibili due modalità alternative per presentare la domanda di adesione: 1) on-line in area riservata e 2) on-line in area pubblica.

Nel caso in cui i carichi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 1, cc. 231-252 L. 197/2022 siano oggetto dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento instaurati ex L. 3/2012 o ex D. Lgs. 14/2019, la domanda di adesione può essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando il modello DA-LS-2023 alla casella PEC di riferimento indicata nello stesso modello. Successivamente, l'agente della riscossione entro il 30.09.2023 comunica l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, entro il 31.10.2023 devono essere pagati tutti gli importi (se non rateizzati) oppure la prima rata.

Il D.L. 51/29023 ha prorogato le scadenze, come indicate nell'articolo.

| | |
|---|--|
| DOMANDA DI ADESIONE | La domanda di adesione deve essere presentata con modalità esclusivamente telematiche entro il 30.06.2023 . |
| COMUNICAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI | Entro il 30.09.2023 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione invia al contribuente l'ammontare degli importi dovuti e i moduli precompilati con la scadenza dei pagamenti. |
| MISURA DELLA DEFINIZIONE | <ul style="list-style-type: none"> I debiti possono essere estinti versando le somme dovute: <ul style="list-style-type: none"> a titolo di capitale; quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Sono abbattuti e non devono essere versati: <ul style="list-style-type: none"> gli importi affidati a titolo di interessi e sanzioni; gli interessi di mora ex art. 30, c. 1 D.P.R. 602/1973; le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali (c.d. sanzioni civili, di cui all'art. 27, c. 1 D. Lgs. 46/1999); gli aggi per l'agente della riscossione (art. 17 D. Lgs. 112/1999). |
| TERMINI DI VERSAMENTO | <ul style="list-style-type: none"> Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in un'unica soluzione, entro il 31.10.2023 oppure con un massimo di 18 rate (5 anni), così ripartite: <ul style="list-style-type: none"> le prime 2 per un importo pari al 10% delle somme dovute, entro il 31.10.2023 (prima rata) ed entro il 30.11.2023 (seconda rata); le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, scadenti il 28.02, il 31.05, il 31.07 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2024. |



TRASPARENZA DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE

L'art. 35 D.L. 34/2019 ha effettuato una riformulazione della disciplina di trasparenza delle erogazioni pubbliche contenuta nell'art. 1, cc. 125-129 L. 124/2017, per rispondere alle preoccupazioni espresse e chiarire questioni importanti in una prospettiva di semplificazione e razionalizzazione della disciplina. Le imprese obbligate alla pubblicazione sui siti Internet o sui portali digitali sono tenute all'adempimento entro e non oltre il 30.06. Il D.L. 198/2022 ha differito al 1.01.2024 il termine per l'inizio dell'applicazione delle sanzioni. Il D.L. 73/2022 ha inoltre precisato che, fermo restando il termine del 30.06 di ogni anno previsto ai fini dell'adempimento, per gli enti che provvedono nell'ambito della nota integrativa del bilancio, il termine entro cui provvedere è quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo.

| | | |
|---------------------------|--------------------------|--|
| AMBITO APPLICATIVO | Ambito soggettivo | Soggetti che esercitano le attività commerciali di cui all' art. 2195 c.c. (imprenditori iscritti nel Registro delle Imprese). |
| | Obbligo | <p>Pubblicare nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2 D.Lgs. 165/2001 e dai soggetti di cui all'art. 2-bis D.Lgs. 33/2013 (che includono, tra l'altro, le società a controllo pubblico non quotate).</p> <p>I soggetti che redigono il bilancio abbreviato ai sensi dell'art. 2435-bis c.c. e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa, assolvono all'obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30.06 di ogni anno, su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.</p> |
| CONTRIBUTI | Tipologia | <p>La disciplina di trasparenza si concentra sui rapporti bilaterali, in cui un soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a una specifica impresa.</p> <p>Il beneficio economico ricevuto è oggetto dell'obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura (ad esempio, il vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione del beneficiario di un edificio pubblico a titolo gratuito).</p> |
| | Esclusioni | <p>Sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che sono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni).</p> <p>Gli obblighi di trasparenza non si applicano alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.</p> |
| | Criterio di cassa | <p>La disposizione, utilizzando l'espressione "effettivamente erogate", indica che la rendicontazione dovrà essere effettuata secondo il criterio per cassa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Per le eventuali erogazioni non in denaro, il criterio per cassa è inteso in senso sostanzialistico, riferendo il vantaggio economico all'esercizio in cui lo stesso è ricevuto. Per tale motivo, il vantaggio economico di natura non monetaria, ai fini di assolvimento del disposto della norma, è di competenza del periodo in cui lo stesso è fruito. |



ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI

Il D.Lgs. 83/2022 ha apportato modifiche al D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi), in particolare sopprimendo le pregresse definizioni di allerta e specificando meglio gli ambiti degli adeguati assetti di cui all'art. 2086 C.C. in vigore da marzo 2019. Con il decreto, in vigore dal 15.07.2022, sono fornite indicazioni su come individuare gli adeguati assetti, declinati secondo la natura, la dimensione e la complessità dell'impresa, specificando i segnali di allarme che tali presidi devono rilevare. La norma ha un impatto anche sulla responsabilità attribuita agli organi societari sull'organizzazione dell'impresa, nonché sull'attività dell'organo di controllo, chiamato a vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo predisposto. Il D.L. 73/2022 ha inoltre aumentato le soglie al cui superamento l'Agenzia delle Entrate effettua una comunicazione, con l'invito ad avviare la composizione negoziata della crisi.

MONITORAGGIO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

Il principio della continuità aziendale (art. 2423-bis, c. 1, n. 1 c.c.) è uno dei presupposti fondamentali cui l'organo amministrativo deve attenersi nella redazione del bilancio d'esercizio.

Nel Codice della crisi d'impresa il principio della continuità aziendale è uno degli elementi chiave, che deve essere monitorato al fine di evidenziare sul nascere **lo stato di crisi** e definire così le opportune **contromisure**.

Lo stato di crisi è definito come lo stato del debitore che **rende probabile l'insolvenza** e che si manifesta con **l'inadeguatezza dei flussi di cassa** prospettici a far fronte alle obbligazioni **nei successivi 12 mesi**.

- Il Codice della crisi muove dal presupposto che esistono tre diverse situazioni di difficoltà dell'impresa, che si prefigurano in orizzonti temporali diversi: la perdita di continuità aziendale, la crisi e l'insolvenza.

1. La **perdita di continuità aziendale** riguarda la **incapacità dell'impresa di continuare a operare**, in un arco temporale definito, come entità in funzionamento.
2. La **crisi** è lo stato di **difficoltà economico-finanziaria** che rende probabile l'insolvenza in un arco temporale ristretto.
3. L'**insolvenza** riguarda l'**incapacità del debitore ad assolvere** regolarmente le proprie obbligazioni.

- A ciascuna di queste fasi corrispondono precisi criteri di gestione dell'impresa e strumenti di reazione di natura diversa: mentre nel caso della perdita di continuità aziendale, il criterio di azione nella gestione è quello dell'interesse dei soci e gli strumenti di reazione sono quelli di natura privatistica (ad esempio, aumenti di capitale o assunzione di nuovi finanziamenti), nella situazione di crisi o insolvenza, diventa preminente l'interesse dei creditori e gli strumenti da utilizzare sono quelli previsti dal nuovo codice della crisi e nei casi più gravi quelli di natura concorsuale e giudiziale (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione).

ASSETTO ORGANIZZATIVO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

- L'imprenditore che opera in forma **societaria o collettiva** deve:
 - istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato** alla natura e dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale;
 - attivarsi senza indugio per adottare strumenti che consentano il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Obblighi

- L'**imprenditore individuale** deve adottare **misure idonee** a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
- L'**imprenditore collettivo** deve istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato** ai sensi dell'art. 2086 c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

**LISTA DI
CONTROLLO**

È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel Registro delle Imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna Camera di commercio.

- **Sulla piattaforma sono disponibili:**
 - una **lista di controllo** particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento;
 - un **test pratico** per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;
 - un **protocollo** di conduzione della composizione negoziata accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati.
- La struttura della piattaforma, il contenuto della lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti dal **D.M. Giustizia 28.09.2021**.

La presenza dei segnali di allarme previsti dall'art. 3 D.Lgs. 14/2019 fa **presumere l'esistenza della crisi**.



DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO 2023

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota 11.11.2022, n. 339674, ha formalizzato gli importi del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese e nel REA a decorrere dal 1.01.2023, che rimangono invariate rispetto al 2022. Con D.M. Imprese 23.02.2023 è stato autorizzato l'incremento della misura del diritto annuale del 20% per gli anni 2023, 2024 e 2025. Le imprese che hanno versato il diritto annuale entro il 17.04.2023 senza la maggiorazione del 20%, sono tenute al conguaglio entro il termine previsto per il 2° acconto delle imposte sui redditi (30.11.2023). Il D.M. 28.02.2023 ha autorizzato l'incremento del 50% del diritto annuale per gli anni 2022, 2023 e 2024, in favore delle Camere di Commercio di Agrigento, di Caltanissetta, di Messina, di Palermo-Enna, del Sud Est Sicilia e di Trapani. Il versamento della maggiorazione è effettuato, per gli anni 2022 e 2023, con il diritto annuale ordinario per il 2023 entro il termine previsto per il 1° acconto delle imposte sui redditi. Lo stesso termine è previsto per il versamento della maggiorazione relativa al 2024.

DIRITTO DOVUTO IN MISURA PERCENTUALE

- Società di persone
- Società di capitali
- Cooperative
- Consorzi

| Imprese già iscritte | | | | | Imprese di nuova iscrizione |
|---|---------------|---------------|--|-----|-----------------------------|
| Fasce di fatturato ai fini Irap dell'esercizio precedente | | | | | |
| | Da € | a € | Misure fisse e aliquote – da ridurre del 50% | | |
| | 0,00 | 100.000,00 | € 200,00 (misura fissa) | (+) | € 100,00 (U.L. € 20,00) |
| 1 | 100.000,01 | 250.000,00 | 0,015% | (+) | |
| 2 | 250.000,01 | 500.000,00 | 0,013% | (+) | |
| 3 | 500.000,01 | 1.000.000,00 | 0,010% | (+) | |
| 4 | 1.000.000,01 | 10.000.000,00 | 0,009% | (+) | |
| 5 | 10.000.000,01 | 35.000.000,00 | 0,005% | (+) | |
| 6 | 35.000.000,01 | 50.000.000,00 | 0,003% | (+) | |
| 7 | 50.000.000,01 | - | 0,001% (massimo € 40.000,00) | (+) | |

Importo totale: somma degli importi dovuti per ciascun scaglione, calcolato applicando la misura fissa e le aliquote per gli scaglioni di fatturato successivi, fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo dell'impresa, mantenendo nella sequenza di calcolo 5 cifre decimali.

Gli importi complessivi così determinati **dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati.**

Riduzione del 50% per il 2023

La misura prevista per la prima fascia di fatturato, da utilizzare comunque nel calcolo nell'importo integrale di € 200,00, è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%; per le imprese con **fatturato fino a € 100.000,00**, l'importo del diritto annuale da versare è pari a **€ 100,00** (U.L. € 20,00).

Anche l'importo massimo da versare, pari a € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l'importo da versare sarà superiore a **€ 20.000,00**.

SOGGETTI CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA

| | |
|--|-------------------------|
| Società semplice non agricola. | € 100,00 (U.L. € 20,00) |
| Società tra avvocati. | |
| Società semplice agricola ¹ . | € 50,00 (U.L. € 10,00) |
| Soggetti iscritti al Rea. | € 15,00 |

DIRITTO DOVUTO IN MISURA FISSA

| | |
|---|------------------------------------|
| Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria . | € 100,00 (U.L. € 20,00) |
| Imprese individuali iscritte/annotare nella sezione speciale . | € 44,00 (U.L. € 8,80) ² |

UNITÀ LOCALI

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto **pari al 20%, di quello dovuto per la sede principale**, fino a un massimo di € 200,00 (cui applicare la riduzione), con arrotondamento all'unità di euro.

| | |
|--|---------|
| Unità locali, situate in Italia, delle imprese con sede principale all'estero. | € 55,00 |
|--|---------|

INFORMAZIONI UTILI – GIUGNO 2023

**SEDI
SECONDARIE**

Per le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero occorre versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio sono ubicate tali sedi, un diritto annuale pari a € 55,00.

Note

1. Devono essere considerate "agricole" le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese relative alle "imprese agricole/imprenditori agricoli", anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di "società agricola".
2. Gli importi da versare devono essere arrotondati all'unità di euro, applicando un unico arrotondamento finale.



VERSAMENTO ACCONTO IMU 2023

Si riassumono gli elementi di base per il calcolo generale dell'Imu, ricordando che la L. 160/2019 ha abrogato dal 2020 l'imposta unica comunale (IUC), ridefinendo il quadro normativo in tema di Imu.

VERSAMENTO¹

L'Imu è versata in 2 rate.

Acconto

Entro il
16.06.2023

L'imposta è calcolata utilizzando le aliquote e le detrazioni **dei 12 mesi dell'anno precedente²**.

Saldo

Entro il
16.12.2023

- Si utilizzano le aliquote e le detrazioni dell'anno in corso, qualora pubblicate sul sito www.finanze.it entro il 28.10; in mancanza, si assumono le aliquote e le detrazioni dell'anno precedente.
- Il saldo è pari all'imposta dovuta per l'anno in corso meno l'acconto versato.

- È prevista la possibilità di versare in un'unica soluzione, il **16.06**, applicando le aliquote e le detrazioni dell'anno in corso (il versamento non può, tuttavia, considerarsi definitivo, in quanto il Comune può deliberare variazioni Imu per l'anno in corso fino a ottobre).
- Il versamento è effettuato utilizzando esclusivamente le seguenti modalità alternative:
 - modello F24;
 - bollettino di conto corrente postale;
 - piattaforma di cui all'art. 5 D.Lgs. 82/2005 (piattaforma PagoPA) e le altre modalità ivi previste.

Note

- 1) Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.
- 2) Qualora il Comune abbia già deliberato le aliquote Imu per il 2022 il contribuente potrà (facoltà) fare riferimento alle delibere relative al 2022 anche per il pagamento della 1^a rata 2022.

INFORMAZIONI UTILI – GIUGNO 2023

Esempio

Calcolo acconto Imu per abitazione a disposizione (per anno intero)

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Dati | Abitazione tenuta a disposizione posseduta al 100% per l'intero anno da un solo proprietario. | <ul style="list-style-type: none"> • Rendita catastale dell'abitazione = € 750,00 • Rendita catastale rivalutata del 5% = € 787,50 • Moltiplicatore = 160 • Aliquota 2022 pari all'aliquota di base = 0,86% |
| Calcoli | Base imponibile: € 787,50 x 160 (coefficiente) | € 126.000,00 x |
| | Aliquota 2021 | 0,86% x |
| | Percentuale di possesso | 100/100 x |
| | Mesi di possesso | 12/12 = |
| IMU annua | | € 1.083,60 |
| Acconto (entro il 16.06.2023) | Imu dovuta in acconto (€ 1.083,60 x 50%) = € 54,80 (arrotondato) | € 542,00 |

Compilazione del modello F24

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--------|--------|----------------------------------|----------------|--|------------------------|--------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI | | | | IDENTIFICATIVO OPERAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| codice ente/ codice comune | Rov. Immob. vani | Acc. | Saldo | numero trimestrali | codice tributo | rateazione/ mese rif. | anno di riferimento | importi a debito versati | importi a credito compensati | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D 9 6 9 | | x | | 1 | 3918 | | 2023 | 542,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - omissis - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATA | | | | | | CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE | | | | | | Pagamento effettuato con assegno <input type="checkbox"/> bancario/postale | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | AZIENDA | | | | | | CAB/SPORTELLO | | | | | | <input type="checkbox"/> circolare/vaglia postale | | | | | | | | |
| giorno | giorno | giorno | giorno | giorno | giorno | | | | | | | | | | | | | n.ro _____ | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | tratto / emesso su _____ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | cod. ABI _____ CAB _____ | | | | | | | | |

Esempio

Compilazione bollettino postale

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuto di Versamento BancoPosta sul C/C n. 1008857615 di Euro 542,00 IMPORTO IN LETTERE cinquecentoquarantadue/00 INTESTATO A: PAGAMENTO IMU Codice Catastale (1) D 9 6 9 Codice Fiscale: RSSMRA69C23F205P Nome e Cognome/Ragione Sociale: Mario Rossi data di nascita: 230369 Comune di nascita: Milano Prov. Nasc.: MI Importo in lettere: 542,00 Data di versamento: X 1 23 Conto (P): _____ | | | | | | | | | | | | | | | CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuto di Accredito BancoPosta sul C/C n. 1008857615 di Euro 542,00 T.D. 451 IMPORTO IN LETTERE cinquecentoquarantadue/00 INTESTATO A: PAGAMENTO IMU Codice Catastale (1) D 9 6 9 Codice Fiscale: RSSMRA69C23F205P Nome e Cognome/Ragione Sociale: Mario Rossi data di nascita: 230369 Comune di nascita: Milano Prov. Nasc.: MI Importo in lettere: 542,00 Data di accredito: X 1 23 Conto (P): _____ | | | | | | | | | | | | | | |
| 001008857615 < 451 > | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



CONTRIBUZIONE INPS PER FERIE NON GODUTE

Ai lavoratori dipendenti è riconosciuto il diritto irrinunciabile a un periodo annuale minimo di ferie retribuite (pari almeno a 4 settimane), per reintegrare le energie psicofisiche spese nella prestazione lavorativa, così come previsto dall'art. 36 della Costituzione e confermato dall'art. 10 del D.Lgs. 66/2003.

È nullo ogni diverso accordo, tra datore di lavoro e prestatore di lavoro, che non sia giustificato da eccezionali esigenze aziendali.

Le ferie non godute devono essere differite; solo in casi eccezionali previsti dalla legge possono essere retribuite mediante un'indennità sostitutiva (ad esempio, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro).

Gli importi soggetti a contribuzione sono individuati in base al principio di competenza; possono però sorgere difficoltà nell'individuazione del momento impositivo per assolvere l'obbligo contributivo relativo al compenso per ferie non godute. Se esiste una previsione normativa o contrattuale (collettiva o aziendale), la scadenza dell'obbligazione contributiva deve rispettare i tempi definiti. Per favorire il lavoratore, è prevista la possibilità di rinviare il godimento con regolamenti aziendali, entro il termine di 18 mesi. In questo caso, il momento impositivo si individua nel mese in cui cade il termine differito di fruizione.

In assenza di norme contrattuali, aziendali o patti individuali, l'obbligazione contributiva scade il 18° mese successivo al termine dell'anno solare di maturazione delle ferie.

MOMENTO IMPOSITIVO

• In presenza di:

- **previsione legale o contrattuale** (collettiva o aziendale) disciplinante la fruizione delle ferie;
oppure
- **pattuizioni individuali.**

La scadenza dell'obbligazione contributiva coincide con il **termine indicato nella norma di riferimento.**

L'obbligo contributivo per ferie non godute è fissato **entro il 18° mese dal termine dell'anno solare di maturazione** (1.01-31.12).

In assenza di precisa previsione contrattuale relativa alla fruizione delle ferie o di pattuizioni individuali.

Fino al 30.06.2023 sono differibili i contributi sulle ferie maturate e non godute nel 2020.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

L'obbligo contributivo impone al datore di lavoro di versare i contributi previdenziali secondo il principio di **competenza**, a prescindere dal fatto che l'azienda abbia o meno corrisposto il compenso sostitutivo per ferie non godute anticipando la quota a carico del lavoratore.

L'azienda dovrà trattenerne i contributi sulla retribuzione che corrisponderà al lavoratore quando usufruirà delle ferie.

L'azienda dovrà recuperare la contribuzione già versata alla scadenza del 18° mese anticipata per conto del lavoratore.

MODALITÀ DI RECUPERO

Ferie arretrate fruite successivamente al mese di versamento dei contributi.

Recupero contributivo tramite UniEmens.

R.O.L. ED EX FESTIVITÀ

Nell'eventualità che il lavoratore non possa godere dei ROL/Ex festività in uno specifico arco temporale generalmente coincidente con la fine dell'anno di riferimento, è prevista la possibilità di erogare una indennità sostitutiva. Quest'ultima è calcolata prendendo come parametro la retribuzione corrisposta al momento di scadenza del termine stabilito per la fruizione.

- Nel caso di mancato godimento dei permessi, nonché del mancato pagamento della relativa indennità sostitutiva alle scadenze stabilite dai CCNL, l'obbligazione contributiva è individuata in relazione al termine ultimo di godimento dei permessi.
- Pertanto, il versamento dei relativi contributi deve essere effettuato, secondo le regole generali, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine ultimo di godimento dei permessi previsto contrattualmente o per accordo.



AGEVOLAZIONI PER TERRITORI ALLUVIONATI

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1.05.2023, nonché nel settore energetico. Si riassumono le principali agevolazioni.

Sospensione, dal 1.05.2023 al 31.08.2023, dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari e contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento, **in scadenza a partire dal 1.05.2023**.

La sospensione vale per gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei territori stessi.

Differimento al 31.12.2023 del termine per l'ultimazione degli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori interessati, ai fini del superbonus 110%.

Differimento del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ai comuni e alle province interessati.

Sospensione dei pagamenti delle utenze, già deliberata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (AREERA).

Rinvio al 31.07.2023 delle udienze dei procedimenti civili e penali e la sospensione dei termini processuali e dei giudizi civili e penali nel caso in cui la parte o il difensore siano residenti nella zona colpita dall'evento alluvionale.

Sospensione, dal 1.05.2023 al 31.08.2023, dei termini nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari.

Sospensione, dal 1.05.2023 al 31.08.2023, dei termini dei procedimenti amministrativi.

Equiparazione del periodo di assenza dal servizio al servizio effettivamente prestato per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni che non possa svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalità agile.

Possibilità per i lavoratori delle aziende di accedere alla Cassa integrazione emergenziale con un unico strumento, di nuova istituzione e per tutti i settori produttivi, ivi compreso quello agricolo, fino a un massimo di 90 giorni.

Stanziamiento di € 298 milioni per l'introduzione di un'indennità una tantum, fino a € 3.000,00, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali.

Intervento rafforzato del Fondo centrale di garanzia in favore delle imprese, con aumento della garanzia anche fino al 100%, al fine di agevolare una ripresa quanto più possibile rapida delle attività economiche del territorio.

Concessione di contributi a fondo perduto, per il tramite di Simest S.p.a. e fino a € 300 milioni, per i danni subiti dalle imprese esportatrici.

Creazione di una quota riservata di € 400 milioni, a valere sul fondo di cui alla L. 394/1981, dedicata a finanziamenti a tassi agevolati per le aziende, con quote a fondo perduto del 10%.

Sospensione, per società e imprese, dei versamenti relativi al diritto annuale dovuto alle Camere di commercio, degli adempimenti contabili e societari, del pagamento delle rate di mutui o finanziamenti di ogni genere.

Destinazione di € 100 milioni del "Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori" alle imprese agricole danneggiate, con l'ampliamento della possibilità di accedere agli interventi compensativi alle produzioni e alle strutture aziendali assicurabili ma che al momento dell'evento non risultavano coperte da polizze assicurative.

Destinazione di una quota di € 75 milioni del fondo per l'innovazione in agricoltura al sostegno di investimenti e progetti di innovazione realizzati da imprese nei settori dell'agricoltura, della zootecnia, ecc. con sede operativa nei territori colpiti.

AGEVOLAZIONI

**CONTRIBUTO ALLE IMPRESE FEMMINILI INNOVATIVE MONTANE**

Il Dipartimento per Gli Affari Regionali e le Autonomie (DARA) della Presidenza del Consiglio Dei Ministri promuove la misura di incentivazione "Imprese femminili innovative montane". La misura finanzia programmi di investimento ad alto contenuto tecnologico e innovativo sostenuti da imprese femminili situate nei comuni montani.

BENEFICIARI

- Possono beneficiare delle agevolazioni le start up innovative in possesso dei seguenti requisiti:
 - essere costituite da non più di 5 anni;
 - essere di piccola dimensione;
 - avere sede operativa/filiale in uno dei Comuni montani;
 - essere costituite prevalentemente da donne in forma di società di capitali, anche cooperative, le cui quote del capitale sociali siano detenute in maggioranza da donne;
 - che a partire dal 2° anno di attività, non abbia il totale del valore della produzione annua essere superiore a € 5.000.000,00;
 - avere, come oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

**PROGETTI
E SPESE
AMMISSIBILI**

- Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi d'investimento:
 - mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo;
 - finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca.
- Le spese ammissibili devono avere a oggetto l'acquisizione di:
 - impianti, macchinari e attrezzature tecnologiche di nuova fabbrica;
 - hardware e software;
 - brevetti e licenze;
 - certificazioni, purché direttamente correlate alle esigenze produttive e gestionali e legate al programma d'investimento presentato;
 - consulenze specialistiche tecnologiche nella misura massima del 20% del totale delle spese ammissibili effettuate.

I programmi di investimento devono prevedere un importo complessivo di **spese ammissibili non superiore a € 100.000,00**, devono essere **avviati successivamente alla presentazione della domanda e conclusi entro 18 mesi** dalla data del provvedimento di ammissione.

AGEVOLAZIONE

- L'agevolazione è concessa in forma di **contributo a fondo perduto per un importo non superiore al 70% delle spese ammissibili e per un importo massimo di € 70.000,00.**
- La concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico delle domande.

SCADENZA

Si può effettuare la domanda **a partire dal 30.05.2023**, fino a esaurimento delle risorse disponibili.


PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI GIUGNO 2023

| Scad. 2023 | Tributo Contributo | Descrizione |
|---|---|--|
| Giovedì 15 giugno | Imposte dirette | Mod. 730 - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05. |
| | Iva | Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento ripiegato. |
| | | Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. |
| | | Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. |
| | | Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in linea generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa. |
| Associazioni sportive dilettantistiche | Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente. | |
| Rivalutazione quote e terreni | Versamento - Termine per il versamento della 2ª rata dell'imposta sostitutiva per i contribuenti che hanno effettuato la rivalutazione di partecipazioni e terreni posseduti alla data del 1.01.2022 . | |
| Venerdì 16 giugno | Imposte dirette | Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). |
| | Iva | Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. |
| | | Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di maggio 2023, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di aprile 2023. |
| | | Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2022 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. |
| | Imposta sugli intrattenimenti | Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. |
| | Imposta sulle transazioni finanziarie | Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). |
| | Imu | Versamento - Termine ultimo per provvedere al versamento della 1ª o unica rata dell'Imu complessivamente dovuta per il 2023, mediante il modello F24. |
| Inps | Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24. | |
| | Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. | |
| | | Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. |

INFORMAZIONI UTILI – GIUGNO 2023

| | | |
|---|--|---|
| Venerdì 16 giugno | Ragionieri commercialisti | <p>Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, relativamente al 4° trimestre 2022.</p> <p>Contributi - Termine di versamento della 3ª rata dei contributi minimi e di maternità per il 2023.</p> |
| | Conai | <p>Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.</p> |
| Mercoledì 21 giugno | Bonus energia | <p>Cessione del credito - Termine di invio della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate della cessione del credito per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca relativo al 3° e 4° trimestre 2022.</p> |
| Domenica¹ 25 giugno | Iva | <p>Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.</p> |
| Giovedì 29 giugno | Imposte dirette | <p>Mod. 730 - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1.06 al 20.06.</p> |
| Venerdì 30 giugno | Imposte dirette | <p>Mod. Redditi 2023 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2022 e/o del 1° acconto 2023 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 30.04.2023) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l'applicazione della maggiorazione. Termine di versamento delle imposte per gli eredi di persone decedute nel 2022 o entro il mese di febbraio 2023, senza maggiorazione.</p> |
| | | <p>Irap 2023 - Termine di versamento del saldo 2022 e del 1° acconto 2023 dell'Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), senza maggiorazione.</p> |
| | | <p>Società di comodo - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, della maggiorazione Ires del 10,50% a titolo di saldo 2022 e di 1° acconto 2023, senza maggiorazione.</p> |
| | | <p>Acconto 20% - Termine per effettuare il versamento dell'acconto del 20% sui redditi a tassazione separata senza maggiorazione.</p> |
| | | <p>Sostituti d'imposta "minimi" - Termine di versamento, senza maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2022 da parte dei sostituti d'imposta che, durante l'anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92.</p> |
| | | <p>Mod. Redditi 2023 PF - Termine di presentazione, in posta, del modello Redditi 2023 per le persone fisiche non obbligate all'invio telematico e per gli eredi delle persone decedute dal 1.01.2022 al 28.02.2023.</p> |
| | | <p>Ritenute condominio - Termine di versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta sui corrispettivi dovuti all'appaltatore, qualora l'ammontare delle ritenute operate mensilmente sia inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016).</p> |
| | | <p>Cripto-attività - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, da parte dei soggetti che detengono crypto-attività alla data del 1.01.2023, dell'imposta sostitutiva dovuta per la determinazione del valore di acquisto a tale data.</p> |
| Cedolare secca | <p>Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata (nella misura del 40%) del saldo e dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), senza maggiorazione.</p> | |
| Isa | <p>Versamento - Termine di versamento dell'Iva, senza maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi.</p> | |
| Immobili all'estero | <p>Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'imposta sugli immobili situati all'estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2022 e 1° acconto 2023, senza maggiorazione (art. 19, cc. 13-17 D.L. 201/2011).</p> | |
| Attività finanziarie all'estero | <p>Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), a titolo di saldo 2022 e 1° acconto 2023, senza maggiorazione (art. 19, cc. 18-22 D.L. 201/2011).</p> | |

INFORMAZIONI UTILI – GIUGNO 2023

| | | |
|--|--|--|
| Venerdì 30 giugno | Riallineamento valori fiscali in caso di operazioni straordinarie | Imposta sostitutiva - Termine di versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva per i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), senza maggiorazione. |
| | Riconoscimento maggiori valori attribuiti in bilancio | Imposta sostitutiva - Versamento rata dell'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'Irap per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d'aziende, fusioni e scissioni (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007). |
| | Riallineamento per società in consolidato o trasparenza | Imposta sostitutiva - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, senza maggiorazione, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali (art. 1, c. 49 L. 244/2007). |
| | Rivalutazione quote e terreni | Versamento - Termine di versamento della 3ª rata dell'imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione al 1.01.2021 . |
| | Rivalutazione beni d'impresa | Versamento - Termine di versamento della 3ª rata delle imposte sostitutive per le imprese che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d'impresa ex D.L. 104/2020 nel bilancio 2020. |
| | Diritto annuale C.C.I.A.A. | Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%. |
| | Imposta di bollo | Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Modello F24, della 3ª rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E). |
| Giovedì 30 giugno (segue) | Iva | Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. Versamento - Versamento Iva anno 2022 per i soggetti che presentano la dichiarazione Redditi 2023, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03.2023. |
| | IMU | Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione Imu per l'anno 2021 e per l'anno 2022 (D.L. 198/2022). |
| | Contratto di locazione breve | Comunicazione - Entro il 30.06.2023 deve essere effettuata all'Agenzia delle Entrate la comunicazione contenente i dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi nel 2022, da parte di coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici. |
| | Tari | Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione Tari, salvo un diverso termine stabilito dal Comune (Ris. Dip. Fin. 2/2019). |
| | Affrancamento quote OICR | Opzione - Termine di comunicazione dell'intermediario dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sugli OICR (art. 1, cc. 112-114 L. 197/2022). |
| | Imposta di registro | Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. |
| | Inps | Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, senza l'applicazione di interessi, del saldo 2022 e acconto 2023 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps. Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2022 e del 1° acconto per il 2023, senza maggiorazione. Contributi volontari - Versamento dei contributi volontari relativi al 1° trimestre 2023 mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps. |
| | Libro unico del lavoro | Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. |
| | Canone Rai | Dichiarazione sostitutiva - La dichiarazione sostitutiva, ai fini dell'esonero dal versamento del canone RAI, presentata dal 1.02.2023 ed entro il 30.06.2023 ha effetto per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2023 (Prov. Ag. Entrate 21.04.2016). |

INFORMAZIONI UTILI – GIUGNO 2023

| | | |
|--|--|--|
| Giovedì 30 giugno (segue) | Autotrasporto | Rimborso accise - Termine di presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze di credito non utilizzate in compensazione entro il 31.12.2022 (D.P.R. 277/2000). |
| | Contributi pubblici | Pubblicazione - Gli enti che ricevono contributi pubblici sono tenuti alla pubblicazione dei relativi dati sui siti Internet o sui portali digitali entro il 30.06.2023 con riferimento all'annualità 2022 (D.L. 34/2019). Il D.L. 198/2022 ha spostato al 1.01.2024 il termine per l'applicazione della sanzione relativa agli obblighi 2023 per le erogazioni 2022. |
| Giovedì 30 giugno (segue) | Imposta di soggiorno | Dichiarazione - Entro il 30.06.2023 i gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla presentazione della dichiarazione d'imposta di soggiorno per il 2022 mediante l'apposito servizio presente nell'area riservata del sito web dell'Agenzia Entrate. |
| | Web tax | Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sui servizi digitali (web tax) 2022. |
| | Dottori commercialisti | Adempimenti - Termine di versamento della 3 ^a rata delle eccedenze 2022 per coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio PCE2021. Termine di pagamento del contributo fisso pre-iscritti alla Cassa 2023. |
| | Bonus carburante | Agricoltura - Termine per utilizzare in compensazione il bonus carburante da parte delle imprese agricole per la spesa di acquisto di carburante sostenute nel 3° trimestre 2022 (D.L. 198/2022). |
| | Rottamazione quater | Istanza - Termine di presentazione dell'istanza di adesione (Comunicato MEF 21.04.2023). |
| | Regolarizzazione omessi versamenti rate da istituti deflattivi | Versamento - Termine di versamento della 2 ^a rata delle somme dovute (art. 1, cc. 219-221-bis L. 197/2022). |
| Nota¹ | <ul style="list-style-type: none"> Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.). L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle stesse articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70]. | |



STUDIO REGIS

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

**SE HAI BISOGNO
DI ULTERIORI INFORMAZIONI
CONTATTA IL NOSTRO STUDIO.**

SITO: WWW.STUDIOREGIS.NET

EMAIL: STUDIO@STUDIOREGIS.NET

TEL: +39 0372 53561